ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 12 del 03.04.2019 DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N 12 DEL 03.04.2019

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE UMBERTO

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. SOGGETTI

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.
2. Per quanto non è disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante *"Regolamento* a *norma de/l'artico/o 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";*
• Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
• Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
• D .Lgs. 30 giugno 2003, n, 196, recante: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni;
• art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
• decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
• circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471 ;
• D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", ed in particolare dall'art. 6;
• "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Colle Umberto, gestiti dalla Struttura di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. La visione in diretta delle immagini riprese dalla telecamere dislocate nel territorio del Comune può essere effettuata tramite i computer presenti nell'ufficio della Polizia Locale, ovvero presso le sedi di altre Forze di polizia singolarmente autorizzate con specifico provvedimento.
3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada (ZTL).
4. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli.
L'uso di sistemi integrati o sistemi intelligenti di videosorveglianza è soggetta a specifica attività di analisi del rischio ai sensi dell'art. 35 del Reg. 679/16, al fine di equilibrare, mediante l'adozione di idonee misure, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e l'interesse pubblico che ne giustifica l'installazione.
5. L'impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:

A) sicurezza e prevenzione:

a) Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
b) Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
d) Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
f) Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
g) controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale.
h) tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
i) monitoraggio del traffico;

B) protezione della proprietà:

a) Tutelare i beni di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e il patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

C) codice della strada:

a) acquisizione di informazioni quali targa del veicolo ed altri elementi anche dinamici, necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni

D) supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Colle Umberto.

E) prevenzione, repressione e reperimento prove relative a violazioni della normativa anche regolamentare in materia di rifiuti, anche mediante sistemi di rilevazione fotografica di potenziali trasgressori (c.d. Foto-trappole).

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema si compone di una serie di telecamere i cui flussi sono instradati verso il sistema di registrazione ed elaborazione dati ubicato presso il Comune di Colle Umberto ovvero presso data center esterno, dotati di idonee misure di sicurezza e possono essere gestiti per mezzo delle centrali operative a disposizione della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.
5. La Giunta Comunale può con atto di indirizzo, previa valutazione tecnica, economica e di sicurezza, autorizzare altre forze di Polizia, ovvero altri Soggetti pubblici operanti per le medesime finalità del presente regolamento, affinchè possano operare sul sistema di videosorveglianza.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della medesima sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
4.. La presenza di eventuali sistemi di ripresa per violazioni al Codice della Strada (ZTL), deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta.
Qualora l'immagine sia oggetto di accesso agli atti dovranno opportunamente essere oscurati i passeggeri a bordo del veicolo potenzialmente riconoscibili.
5. Il trattamento di dati per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti può essere effettuato mediante utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. SOGGETTI

Art. 5 – Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza
1. Il Sindaco del Comune di Colle Umberto designa il Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza di norma nella figura apicale della Polizia Locale, con atto che ne specifica competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati.
2. Il Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza può avvalersi del supporto consulenziale del Responsabile per la protezione dei dati personali designato dall'ente ai sensi dell'art. 37 del Reg. 679/16.

Art. 6 - Designazione dei soggetti autorizzati al trattamento e alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
1. Il trattamento di dati di videosorveglianza potrà essere svolto da soggetti autorizzati dal Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza, previa nomina che ne specifichi competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati.
2. Le persone autorizzate al trattamento, in particolare per l'attività relativa alla visione in tempo reale ed all'accesso alle registrazioni, andranno nominate tra gli agenti o altro personale della Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale. Andranno scelti soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l'atto di nomina, alle singole persone autorizzate possono essere affidati i compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, esse saranno istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 7 – Altri soggetti autorizzati

1. Il trattamento di dati di videosorveglianza potrà essere svolto da soggetti diversi da quelli indicati ai sensi dell'art. 6, solo se autorizzati dal Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza, previa nomina che ne specifichi competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati.
2. L'accesso alla sala server/centrali operative è consentito esclusivamente al Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza, ai soggetti autorizzati, al personale del Servizio Sistemi Informativi, al Responsabile per la protezione dei dati personali.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. I rapporti con i soggetti che trattano dati di videosorveglianza per conto del titolare, quali ad esempio chi svolge attività di manutenzione e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, devono essere disciplinati con apposito atto di natura contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/19.
Tale atto, contestuale al contratto di affidamento del servizio, è redatto dal Responsabile del trattamento di videosorveglianza. I soggetti assumono così la qualifica di responsabili esterni del trattamento dei dati di videosorveglianza.

Art. 8- Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile del servizio e ai soggetti autorizzati al trattamento, secondo i profili autorizzativi concordati, come indicati nei punti precedenti.
2. Le persone autorizzate al trattamento potranno autonomamente variare la propria password secondo le istruzioni impartite dal responsabile del servizio o dal titolare. Il sistema provvederà a richiedere obbligatoriamente il cambio password ad intervalli regolari in base all'applicazione dei criteri di sicurezza legati alle misure minime previste dalla normativa vigente.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dall'art. 6 comma 1 lett. C ed E del Reg. EU 2016/679;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Colle Umberto che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Colle Umberto.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e delle persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrato, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.
6. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, a 7 (sette) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 10 - Misure di sicurezza e comportamentali
1. Le centrali operative sono disposte in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più adatte; le operazioni di cancellazione possono essere effettuate esclusivamente all'interno delle centrali operative abilitate.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. Il Comune di Colle Umberto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 deve esporre un'adeguata segnaletica permanente nei pressi dei luoghi ove sono posizionate le telecamere, su cui è riportata una informativa breve sul trattamento dei dati di videosorveglianza. Informativa completa di tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Reg. EU 2016/679 è messa a disposizione presso gli Uffici della Polizia Locale.
2. Il Comune di Colle Umberto deve comunicare ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante la pubblicazione all'albo di apposita informativa.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, mediante presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di chiedere in ogni momento all'Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione
b) di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
c) L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi degli artt. 15 e ss. Reg. EU 2016/679.

2. Per le richieste di cui al comma 1, lett. a), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta che dovrà provvedere secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 2016/679.
Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi adottando misure volte a prevenire rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
2. Presso la Centrale Operativa della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini estratti dal sistema di videosorveglianza per finalità di indagine, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio del Corpo della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato formalmente dalla figura apicale o suo delegato, nella sua qualità di responsabile del servizio, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, eventuali dati conservati nel sistema di videosorveglianza sono:
a) distrutti;
b) conservati per fini istruttori per la durata prevista dalla legge, in caso siano stati acquisiti agli atti di un procedimento o siano stati trattati per finalità previste nel presente regolamento.

Art. 15 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Colle Umberto a favore di altri titolari o di terzi avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ed è ammessa ai sensi dell'art. 2 ter del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Negli altri casi, la comunicazione dei dati di videosorveglianza è ammessa se prevista da norme di legge o regolamento.

Art. 16 - Disposizioni attuative

Compete al Comune di Colle Umberto l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile, fermo restando la preliminare condivisione con il Comitato Ordine e Sicurezza.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Modifiche regolamentari
1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi e amministrativi dell'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali, concernenti il trattamento di dati di videosorveglianza dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e a norma del D. Lgs. n. 33/2013 è pubblicato nel sito web comunale all'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
2. L'approvazione del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è comunicata:
- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;

Art. 20 - Rinvio dinamico
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.